



FSE
2014
2020

Legge Regionale n.4 -2017 Norme in materia di accreditamento ai servizi per il lavoro

Sala B Consiglio Regionale della Basilicata - 7 febbraio 2017 – Potenza
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio Politiche del Lavoro

Funzioni

Con Legge Regionale 30 gennaio 2017, n. 4 la Regione Basilicata ha disciplinato **le norme in materia di accreditamento ai servizi per il lavoro**

Ispirate ai principi di:

- concertazione
- sussidiarietà
- leale collaborazione con gli enti locali, le autonomie funzionali e le parti sociali, in particolare, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e gli enti bilaterali

Finalità

- **garantire la libera scelta dei lavoratori** attraverso un sistema di servizi per il lavoro costituito da operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati, come previsto dal D.Lgs. . 150/ 2015
- **promuovere la qualità, la regolarità,** la sicurezza e la stabilità del lavoro
- **realizzare interventi che garantiscano continuità** nella permanenza in attività dei lavoratori
- **accrescere la qualificazione delle competenze professionali** dei lavoratori per favorirne l'occupabilità nonché la competitività;
- **supportare l'inserimento nel mondo del lavoro** e l'integrazione sociale delle persone in condizioni di svantaggio
- **rendere operativo il principio di attivazione delle persone nel mercato del lavoro** e il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità ed i livelli essenziali di prestazione di cui agli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 150/2015

Sistema di accreditamento Regionale

La Regione Basilicata, nell'ambito delle sue competenze:

- ✓ **promuove un sistema regionale di accreditamento dei servizi per il lavoro** fondato sulla cooperazione tra soggetti pubblici e privati attraverso l'istituto dell'accREDITAMENTO
- ✓ **riconosce** ad un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a partecipare attivamente al sistema regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, erogando sul territorio regionale servizi per il lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche
- ✓ **mantiene** in capo alle strutture regionali dei servizi per il lavoro un fondamentale ruolo di coordinamento e di regia della rete.

Rete regionale

- E' costituita dalla Regione, dalla L.A.B. che opera anche tramite i Centri per l'Impiego e dai soggetti accreditati.
- Si articola e opera nel territorio anche in raccordo con le Agenzie per il Lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione, ai fondi interprofessionali per la formazione continua, alle rappresentanze sindacali ed imprenditoriali, ai fondi bilaterali, alle Camere di Commercio (CCIAA), Università, istituti di scuola secondaria di secondo grado, Aziende sanitarie locali e Comuni.

Nell'ambito della Rete opera l'Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro, servizio della Regione Basilicata nell'ambito del nodo regionale del Sistema Informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 150/2015.

Funzioni della rete

La Rete si propone di **umentare**:

- a) **i punti erogatori di servizi** per l'incontro tra la domanda e l'offerta;
- b) **la capacità di intercettare i fabbisogni** dei datori di lavoro;
- c) **la capacità di erogare servizi differenziati** in base alle categorie di fruitori e dei loro bisogni, alle peculiarità territoriali e dei singoli settori economici.

Tutti i soggetti che fanno parte della Rete regionale dei servizi per il lavoro uniformano la propria azione agli indirizzi regionali e al Piano triennale in materia di apprendimento a sostegno delle transizioni nella vita attiva di cui all'art. 18 della L. R. n. 30/ 2015 strumento di indirizzo e programmazione pluriennale attraverso il quale la Regione realizza la programmazione in materia di politiche del lavoro e al Piano annuale degli interventi predisposto dalla L.A.B.

La Regione per la rete regionale

- **opera** come soggetto di riferimento per la programmazione e il coordinamento degli interventi
- **introduce** standard di qualità per il funzionamento della Rete e l'erogazione dei servizi, coerenti con le previsioni del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150
- **offre** ai soggetti accreditati:
 - a) informazioni sull'andamento del mercato del lavoro e sui fabbisogni formativi e occupazionali del territorio;
 - b) informazioni sui percorsi formativi attivati dalla regione a favore dei lavoratori inoccupati, sospesi o disoccupati;
 - c) informazioni sugli strumenti regionali in materia di lavoro.

Servizi pubblici per il lavoro

I servizi per il lavoro sono erogati senza oneri per i lavoratori e le persone in cerca di occupazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e pari opportunità.

La rete si avvale della LAB, allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro.

I percorsi sono finalizzati ad erogare nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le attività indicate all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. «Servizi e misure di politica attiva del lavoro»

Servizi pubblici per il lavoro

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, la Regione Basilicata svolge le attività inerenti ai Servizi e misure di politica attiva del lavoro, direttamente ovvero, con l'esclusione della profilazione, della stipula del patto di servizio personalizzato di cui agli articoli 20 e 23, comma 2, mediante il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati accreditati, sulla base dei **costi standard** definiti dall'ANPAL e **garantendo in ogni caso all'utente facoltà di scelta.**

Soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro

La Regione Basilicata

- **definisce** il proprio regime di accreditamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 276/ 2003, in conformità ai principi generali di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.150/2015, nel rispetto dei principi di proporzionalità, semplificazione e non aggravio dei procedimenti amministrativi
- **assicura** la coerenza del sistema di accreditamento regionale dei servizi per il lavoro con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale

I soggetti accreditati operano in collaborazione con i servizi pubblici per l'impiego nella gestione dei servizi per il lavoro.

Procedure di accreditamento

La **Giunta regionale determina**, previo parere della competente Commissione Consiliare, nel rispetto dei principi generali individuati dal D.Lgs. n. 276/2003, e dall'art. 12 del D.Lgs. n. 150/2015:

- le tipologie dei servizi al lavoro per i quali è necessario l'accREDITAMENTO;
- i requisiti minimi per l'accREDITAMENTO, giuridico-finanziari, strutturali e professionali nonché il rispetto di standard omogenei di servizio nel territorio regionale;
- la procedura per l'accREDITAMENTO;
- le ipotesi e le procedure di sospensione e di revoca dell'accREDITAMENTO;
- l'istituzione, presso il competente Dipartimento regionale, dell'elenco dei soggetti accREDITATI e delle relative modalità
- di tenuta;
- i criteri di misurazione di qualità, efficacia, efficienza ed affidabilità dei servizi erogati dai soggetti accREDITATI nonché gli standard rispetto ai risultati attesi, ai costi, alle condizioni di erogazione e alle regole di ripetizione nel tempo.

I requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere.



UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO

Via Vincenzo Verrastro
85100 Potenza

2014
2020